

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24441 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 04/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7423/2021 R.G. proposto da:

Imbesi Carmelo, Peditto Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola
Di Pierro unitamente all'avvocato Filippo Gensabella

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate e Agenzia Delle Entrate Messina, in persona del
legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg. SICILIA n. 5432/2020
depositata il 16/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La società Sviluppo Immobiliare Contesse s.r.l., Maria Peditto e
Carmelo Imbesi impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione della

maggiore imposta di registro in relazione al trasferimento con atto per notar P. Contartese del 15 febbraio 2007 avente ad oggetto il terreno ubicato in Messina Vill. Contesse.

I giudici di prossimità di Messina accoglievano il ricorso per carenza motivazionale dell'avviso opposto, ritenendo inidonea, rispetto alla perizia di parte prodotta dai contribuenti, la documentazione offerta dall'Agenzia. Sull'appello dell'Agenzia, la Corte regionale accoglieva il gravame, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso.

Carmelo Imbesi e Maria Peditto ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, svolgendo un unico motivo.

L'amministrazione è rimasta intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione ai sensi della legge n. 130/2022

MOTIVI DI DIRITTO

1. L'unico motivo deduce l'omesso esame in merito alla determinazione del valore venale del bene come indicato nella stima Ute, in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c..
2. In data 30 aprile 2026, parte ricorrente ha depositato la domanda di definizione del 2 gennaio 2023 con allegato il relativo versamento dell'unica rata notificata all'Ufficio unitamente alla quietanza di pagamento; non risulta notificato il diniego alla definizione.
3. Come è noto, il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 130/2022 prevede che "le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura

civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". Il comma 2 prevede che "le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 3). Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva (comma 4). L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

4. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 5). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7). Ai fini

della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9). L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11).
6. Nella specie, il contribuente ha documentato il pagamento dell'importo dovuto, dimostrando di aver notificato l'istanza di definizione agevolata con il relativo versamento all'Ufficio che non gli ha notificato alcun diniego alla definizione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
7. Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/07/2026.

Il Presidente
Ugo Candia